Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 13 maggio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. **1506**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano e istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di microbiologia lattiero-casearia presso la facoltà di agraria dell'Università stessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia viene aumentato da 14 a 18.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 6 ottobre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Microbiologia lattiero-casearia » presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, e pertanto la tabella 1 per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della suddetta facoltà è modificata nel senso che viene portato a 6 + 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 88. — GRECO

N. 85384-18493 di rep.

Convenzione fra Università cattolica del Sacro Cuore e Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona per la istituzione di un posto convenzionato di ruolo di microbiologia lattiero-casearia presso la facoltà di agraria.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1967, millenovecentosessantasette, il giorno sei (6) del mese di ottobre, in Milano, largo Gemelli n. 1 a piano terreno, avanti a me dott. comm. Domenico Moretti, notaio residente in Milano, iscritto presso il collegio notarile distrettuale di questa città, personalmente certo della identità personale dei comparenti, senza assistenza di testimoni, perchè i comparenti stessi, trovandosi nelle condizioni di legge come confermano, concordemente vi rinunciano con me notaio.

Personalmente si sono costituiti i signori:

Franceschini prof. Ezio, nato a Vill'Agnedo (Trento) il 25 luglio 1906, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore e presidente del consiglio di amministrazione della Università cattolica del S. Cuore e perciò autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale 5 luglio 1967, che per copia conforme si allega *A;*

Maffei rag. Giuseppe, nato a Pinzolo (Trento) il 18 novembre 1892 e residente a Cremona, via Baldesio, 2, industriale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona e in tale sua qualità avente i poteri per questo atto, come da verbale 22 novembre 1966, n. 19 che per copia conforme si allega *B;*

Tra i quali:

Premesso

che lo statuto della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'ordinamento della facoltà di agraria comprende fra gli insegnamenti complementari quello della microbiologia lattiero-casearia e in considerazione dell'alto valore scientifico e pratico degli studi di microbiologia che caratterizzano una parte importante della attività della facoltà;

che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona intende integrare le sue iniziative concorrendo alla costituzione di una cattedra convenzionata di microbiologia lattiero-casearia ed è venuta quindi nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo di microbiologia lattiero-casearia;

che la facoltà di agraria, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, con delibere in data 9 dicembre 1966, 29 maggio 1967, 5 luglio 1967, hanno rispettivamente espresso parere favorevole all'istituzione della cattedra di microbiologia lattiero-casearia; e autorizzata la stipulazione della convenzione relativa; come il prof. Franceschini dichiara;

che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona con provvedimento della Giunta camerale, ha autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento; si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona affinchè, presso la facoltà di agraria della Università cattolica del Sacro Cuore venga attuato l'insegnamento di microbiologia lattiero-casearia, si impegna a versare alla università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a)*, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 5.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università cattolica in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a)* del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b)*.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di microbiologia lattiero-casearia e si riterrà tacitamente rinnovata

di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuale responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 6.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse della Università è esente da ogni tassa a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Del che ho eretto questo atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia e da me per dieci facciate e dodici righe.

F.ti: Giuseppe MAFFEI - Ezio FRANCESCHINI - dott. Domenico MORETTI

Registrato a Milano, atti pubblici, il 13 ottobre 1967, n. 16321, Serie F. Esatte L. 1.110.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. 596.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza per i dirigenti di aziende industriali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e le successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è aggiunta la lettera seguente:

c) per « retribuzione annua media », ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalle presenti norme, la media aritmetica delle retribuzioni desunte dai versamenti relativi agli ultimi cinque anni di contribuzione, ivi compreso l'eventuale periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità. In caso di diritto a pensione per invalidità o per morte o per supplemento di pensione con anzianità contributiva inferiore ai cinque anni, la retribuzione annua media è determinata sull'intero periodo contributivo.

Art. 2.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Qualora nel periodo intercorrente tra la data del primo versamento contributivo utile ai fini del calcolo della retribuzione media e quella di decorrenza della pensione si sia verificata una variazione del costo della vita superiore al 12 per cento, le retribuzioni su cui deve essere computata la media da prendere a base per la determinazione delle prestazioni sono revisionate mediante l'applicazione di appositi coefficienti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tenendo conto delle variazioni intervenute, nel periodo suddetto, nel numero indice nazionale del costo della vita, per il bilancio completo, calcolato e pubblicato per ciascun anno dall'Istituto centrale di statistica, nonchè delle risultanze di gestione dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualità.

Con lo stesso provvedimento, ovvero con provvedimento analogo ed in conformità ai criteri di cui al precedente comma, si provvede alla revisione delle pensioni in corso di godimento, qualora si verifichi rispetto alla data di decorrenza delle pensioni stesse una variazione del costo della vita superiore al 12 per cento ».

Art. 3.

Il comma primo, lettera *a*), dell'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338 è sostituito come segue:

« *a*) una pensione annua vitalizia erogabile in 13 mensilità posticipate, reversibile secondo quanto previsto al successivo art. 17, pari a tanti trentesimi dell'80 % della retribuzione annua media di cui al precedente art. 2, lettera *c*), con un massimo di trenta trentesimi ».

Art. 4.

L'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti 30/simi dell'80 % della retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera *c*), per quanti sono gli anni di contribuzione. Tale importo è maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A, allegata alle presenti norme, sempre che alla data di insorgenza della invalidità il dirigente abbia superato i limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia.

In ogni caso, è garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80 %, e di 15/30simi se di grado superiore all'80 % ».

Art. 5.

L'art. 14, comma secondo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Il computo della prestazione prevista dal comma precedente è effettuato in base alla retribuzione annua me-

dia di cui all'art. 2, lettera *c*), cumulandosi il periodo di lavoro anteriore al verificarsi dell'invalidità con quello successivo, salvi gli adeguamenti di cui all'art. 25 ».

Art. 6.

L'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dall'art. 1 del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte di dirigente in attività di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto ed abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite e, sino al compimento del 21° anno di età, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati, adottivi e affiliati, una pensione indiretta nella misura indicata dal successivo art. 16.

Il periodo di 2 anni di anzianità contributiva indicato nel comma precedente, non è richiesto qualora il decesso del dirigente sia dovuto ad infortunio per cause di servizio.

In mancanza di coniuge ed orfani, la pensione indiretta, nella misura indicata dal successivo art. 16, spetta ai genitori o agli adottanti o agli affilianti viventi a carico.

In mancanza anche dei genitori, adottanti o affilianti viventi a carico, la pensione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

Per i figli superstiti, che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre al 26° anno di età ».

Art. 7.

L'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilità permanente assoluta:

a) il 60 per cento per il coniuge;

il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione di cui alla precedente lettera *a*) non può in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore alla pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilità permanente assoluta;

b) il 30 per cento per ciascun genitore o adottante o affiliante a carico, semprechè manchino coniuge ed orfani;

c) il 15 per cento per ciascun fratello celibe e sorella nubile a carico e permanentemente inabili, semprechè manchino i superstiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ».

Art. 8.

L'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel primo comma dello art. 15, secondo le aliquote previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 16, con le modalità di cui allo art. 19 ».

Art. 9.

L'art. 18, comma terzo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dall'art. 1 del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Non ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando, dopo la decorrenza della pensione stessa, il dirigente abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Non hanno ugualmente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo la decorrenza della pensione in favore del dirigente. Le pensioni di invalidità sono tuttavia reversibili quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 65° anno di età, se uomo, o del 60°, se donna ».

Il sesto comma dell'art. 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è abrogato.

Art. 10.

L'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Perdono il diritto a pensione, dal 1° del mese successivo a quello in cui si sono verificati i seguenti eventi:

1) il coniuge, quando passi a nuove nozze;

2) il vedovo, quando cessi lo stato di invalidità;

3) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età o, se studenti universitari, al termine del corso legale di studi e comunque al 26° anno di età, o, se inabili, quando cessi lo stato di invalidità, ovvero quando contraggano matrimonio, qualunque sia la loro età;

4) i fratelli celibi e le sorelle nubili, permanentemente inabili ed a carico, quando cessi lo stato di invalidità ».

Art. 11.

L'art. 21, comma secondo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Qualora il dirigente deceda senza che siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, spetta ai superstiti indicati dal precedente art. 15 la liquidazione del capitale accantonato sul conto di previdenza del dirigente defunto, comprensivo degli interessi composti al saggio del 2 per cento annuo, previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità a quanto previsto dal precedente comma ».

Art. 12.

L'art. 36, ultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dai quattro commi seguenti:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente alla data del 1° settembre 1950, semprechè al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianità contributiva minima di dieci anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto della entrata in vigore del presente decreto.

Le prestazioni sono commisurate, per i dirigenti di cui ai commi precedenti e per quelli che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente al 1° gennaio 1962, alla retribuzione desunta dai contributi relativi all'ultimo anno, salvo, qualora questi siano inferiori al minimo per il 1962 di cui all'art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto.

La media della retribuzione da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme è, per i dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1966, calcolata sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 1° gennaio 1962.

In nessun caso la retribuzione media annua potrà essere inferiore alla media aritmetica delle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 1° gennaio 1954 ».

Art. 13.

L'art. 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, è abrogato.

Art. 14.

L'art. 51 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Con le modalità previste dal precedente art. 28, sarà provveduto a disciplinare i rapporti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e i fondi speciali di previdenza operanti in forza di apposite disposizioni legislative ».

Art. 15.

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e relative norme di attuazione e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, può chiedere all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di costituire, con le modalità di cui al successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al dirigente dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta alla riserva tecnica generale, al netto della somma relativa all'accredito in favore dell'interessato dei contributi corrispondenti a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita, maggiorati dell'interesse calcolato al tasso del 2 % annuo.

La rendita integra, con effetto immediato, la pensione già in essere; in caso contrario, i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità contributiva.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al dirigente interessato.

Il dirigente, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicata nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il dirigente allorchè si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma, deve versare all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali la riserva matematica, calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 16.

Contro i provvedimenti dell'Istituto, sia che si riferiscano alle prestazioni sia che interessino la contribuzione, è ammesso ricorso in via amministrativa al comitato esecutivo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento impugnato.

Art. 17.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 115. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968, n. **597**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Fierimonte » di Montemiletto.

N. 597. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Fierimonte » di Montemiletto (Avellino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1968, n. **598**.

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 598. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare il lascito disposto con testamento pubblico del 13 gennaio 1958, modificato con successivo testamento del 21 gennaio dello stesso anno, ai rogiti notaio Duranti di Perugia, dalla signorina Matilde Stocchi, deceduta in Perugia il 1° febbraio 1958, a favore dello Stato, consistente in un fabbricato sito in Perugia, piazza Morlacchi n. 30, con l'obbligo di farlo amministrare in perpetuo dalla soprintendenza alle gallerie e ai monumenti dell'Umbria e di devolvere la rendita di tale immobile per il mantenimento agli studi di uno o più studenti, in condizioni disagiate e di buona volontà, di famiglia perugina, che compiano i corsi dell'istituto tecnico per geometri o dell'istituti d'arte e dell'accademia di belle arti di Perugia, ovvero aspirino a divenire ingegneri o architetti presso una facoltà delle università italiane, e con l'ulteriore obbligo di consentire — vita natural durante — alla signora Vittoria Stocchi, sorella della testatrice, di abitare in uno degli appartamenti, a sua scelta, costituenti l'immobile stesso, con dispensa di inventario o cauzione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **599**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Solarino.

N. 599. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Solarino (Siracusa) la donazione di un'area di mq. 140,76, sita in Solarino, confinante con la via Bissolati e la sede dell'ufficio di collocamento a nord; con la caserma dei carabinieri a sud; con la via Garibaldi ad est e con il cortile interno del palazzo comunale ad ovest, da destinare alla costruzione dell'ufficio p.t., come da atto rogato dal notaio dott. Adorno Mario in data 20 luglio 1965, rep. n. 58751, raccolta n. 11458, registrato a Siracusa il 5 agosto 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. **600**.

Autorizzazione all'Opera universitaria di Pavia ad acquistare un compendio immobiliare urbano.

N. 600. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera universitaria di Pavia viene autorizzata ad acquistare il compendio immobiliare urbano, sito in Pavia, di proprietà dei coniugi Mario Ramaioli e Maria Santagostini, via S. Martino n. 14, Pavia, al prezzo di L. 55.000.000, a condizione che sia provveduto alla cancellazione dell'ipoteca gravante su parte dell'immobile.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **601**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ad acquistare un immobile.

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria viene autorizzata ad acquistare dai signori Aura e Teresio Usuelli, per il prezzo di lire 257.712.000 e per costruirvi la nuova sede camerale, un terreno di mq. 3304, ubicato nel comune di Alessandria, via Giovanni Lanza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 67. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1968.

Costituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1963, n. 414733, modificato dai successivi decreti 18 maggio 1965, n. 404964 e 22 dicembre 1966, n. 410006, con il quale venne costituita la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, per la durata di un quadriennio;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della predetta commissione per sopravvenuta scadenza del quadriennio di carica dei membri che attualmente ne fanno parte;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno e delle associazioni nazionali di categoria degli esattori e dei lavoratori dipendenti dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette;

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della commissione in parola;

Considerato che a mente dell'ultimo comma dello art. 5 succitato i componenti la commissione possono essere confermati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette è così composta:

Presidente:

De Angelis dott. Filiberto, direttore generale delle imposte dirette.

Membri:

Motto dott. Aldo, ispettore generale della direzione generale delle imposte dirette;

Sesta dott. Giuseppe, ispettore generale della direzione generale delle imposte dirette;

Giannitrapani dott. Umberto, vice prefetto in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Cunzo dott. Tommaso, vice prefetto in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mancini cav. di gr. cr. Pietro, Silvestrini dott. Elio, Barrabini avv. Gaetano e Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza degli esattori delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate a turno dai signori Lauriello dott. Antonio, direttore di sezione, Panariello dott. Pasquale, direttore di sezione e Panarello dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

La commissione anzidetta, giusta l'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, dura in carica quattro anni decorrenti dal 9 novembre 1967.

La relativa spesa annua di presunte L. 1.200.000 verrà imputata all'art. 2 del capitolo 1461 del bilancio del corrente esercizio.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1968
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 307

(4165)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Nomina di un componente e del segretario della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro n. 1 Finanze, foglio n. 299, con il quale venne ricostituita la commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 29052 del 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951, registro n. 4 Finanze, foglio n. 98;

Visto il decreto ministeriale n. 16776 dell'1 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951 registro n. 17 Finanze, foglio n. 152;

Visto il decreto ministeriale n. 20121 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 346;

Visto il decreto ministeriale n. 38860 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 127;

Visto il decreto ministeriale n. 29958 del 14 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 138;

Visto il decreto ministeriale n. 16953 del 26 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 155;

Visto il decreto ministeriale n. 30132 del 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 235;

Visto il decreto ministeriale n. 49524 del 4 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, registro n. 27 Finanze, foglio n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 82601 del 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 11 Finanze, foglio n. 207;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Gaudiuso Giuseppe, direttore di divisione, deceduto il 4 dicembre 1967, nella sua qualità di membro della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Decreta:

Il reggente la divisione I *B* lotto, direttore di sezione dott. Carlo Caruso, già segretario della commissione centrale per le vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, è nominato a decorrere dal 22 gennaio 1968 membro della commissione medesima in sostituzione del dott. Gaudiuso Giuseppe.

La dott.ssa Giuliana Braghin, consigliere di 1ª classe in servizio presso la divisione lotto I *B* della direzione generale delle entrate speciali è nominata segretario della stessa commissione centrale in sostituzione del dott. Carlo Caruso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1968
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 41

(4166)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il consiglio di amministrazione per il personale del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 suddetto;

Visto il decreto ministeriale n. 22998 del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 13 Finanze, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del consiglio di amministrazione per il personale del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 35635 dell'11 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1950, registro n. 2 Finanze, foglio n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 22519 del 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 189;

Visto il decreto ministeriale n. 18866 del 30 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1957, registro n. 14 Finanze, foglio n. 87;

Visto il decreto ministeriale n. 20245 del 10 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 208;

Visto il decreto ministeriale n. 38884 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 11163 del 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 16952 dell'1 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1962, registro n. 7 Finanze, foglio n. 143;

Visto il decreto ministeriale n. 30133 del 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 192;

Visto il decreto ministeriale n. 46078 dell'1 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1964, registro n. 21 Finanze, foglio n. 284;

Visto il decreto ministeriale n. 49550 del 4 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1964, registro n. 27 Finanze, foglio n. 16;

Visto il decreto ministeriale n. 78118 del 31 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1966, registro n. 8 Finanze, foglio n. 45;

Visto il decreto ministeriale n. 82584 del 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 11 Finanze, foglio n. 208;

Visto il decreto ministeriale n. 96729 del 27 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1966, registro n. 48 Finanze, foglio n. 174;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Gaudiuso, direttore di divisione, deceduto il 4 dicembre 1967, nelle sue funzioni di membro del consiglio;

Decreta:

Il dott. Carlo Caruso, direttore di sezione reggente la divisione I *B* lotto, è nominato, a decorrere dal 22 gennaio 1968, membro del consiglio di amministrazione del lotto in sostituzione del dott. Giuseppe Gaudiuso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 42

(4167)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1968.

Costituzione della commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, articoli 76, 78 e 79, riguardanti la composizione e il funzionamento della commissione consultiva per le assicurazioni private, nonchè la nomina dei relativi membri;

Considerato che, col 31 dicembre 1967, i membri nominati con decreto ministeriale 5 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1965, registro n. 5 Industria, foglio n. 170, e quelli successivamente nominati in sostituzione, sono decaduti per compiuto triennio ai sensi del citato art. 78 e che pertanto occorre provvedere alla costituzione della commissione per il triennio 1968-1970 ed alla nomina dei relativi membri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione consultiva per le assicurazioni private per il trinnio 1968-1970.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di entrambe le sezioni della commissione consultiva:

1) In rappresentanza dell'ispettorato delle assicurazioni private:

il capo dell'ispettorato, dott. Gaetano Angela, e i seguenti funzionari:

Mori dott. Milton, Ghisu dott. Gualtiero e Corso dott. Giuseppe

e rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

2) In rappresentanza del Ministero del tesoro:
Baeli dott. Salvatore e Giaco dott. Luigi

3) In rappresentanza del Ministero delle finanze:
Gibiino dott. Nicolò e Amoruso dott. Domenico

4) In rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Pasanisi avv. Emilio e Longo prof. Antonio

5) In rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione:
Luzzatto dott. Mario e Bastagli dott. Luciano

6) In rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Donati dott. Giacomo e Carbone dott. Piero

7) In rappresentanza degli agenti delle imprese private di assicurazione:
Spizzuoco dott. Giovanni e Gallo geom. Giovanni

8) In rappresentanza dei dirigenti delle imprese private di assicurazione:
Bergonzi dott. Walter e Colnaghi dott. Angelo

9) In rappresentanza del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione:
Canzian cav. Luciano e Sorangelo comm. Raffaele

10) Esperti nelle discpline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni:
De Mori prof. Bruno, Donati prof. Antigono, Ottaviani prof. Giuseppe e Fanelli prof. Giuseppe.

Art. 3.

Fanno parte della prima sezione della commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

1) In rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Fredella dott. Antonio e Arcano dott. Emanuele

2) In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita:
Cincotti ing. Francesco, Lolli ing. Ettore, De Marchi dott. Sante Bruno e Montani geom. Belisario.

Art. 4.

Fanno parte della seconda sezione della commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

1) Il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, dott. Fernando Cantile.

2) In rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero:
Lionetti dott. Stefano e Vitter dott. Ivo

3) In rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Badialetti dott. Mario e Grisostomi dott. Giuseppe

4) In rappresentanza del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:
Del Sera dott. Mario e Parlanti dott. Adolfo

5) In rappresentanza del Ministero della marina mercantile:
Azzario dott. Adolfo e Maresca dott. Salvatore

6) In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti:
Porro dott. Luigi e Perolo avv. Mario

7) In rappresentanza delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni:
Sestilli dott. Riccardo, Bruno ing. Giovanni, Barberis dott. Giuseppe e Amabile avv. Mario

8) In rappresentanza delle società di mutua assicurazione:
Romagnoli dott. Pier Carlo e Ottaviani ing. Giovanni

9) In rappresentanza degli industriali:
Carlizzi dott. Tommaso e Zappi dott. Carlo

10) In rappresentanza degli armatori:
Dodale avv. Ernesto e Aghina dott. Giacomo

11) In rappresentanza degli agricoltori:
Romano avv. Giulio e Pisaneschi rag. Sveno

12) In rappresentanza dei commercianti:
Cauvin dott. Ernesto e Lucentini dott. Mario

13) In rappresentanza delle categorie:
a) dei dirigenti degli istituti e delle imprese di assicurazione:
Caruso dott. Settimio e Virgilii comm. Augusto;
b) degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione:
Capocaccia rag. Giulio e Ferraris rag. Giorgio

14) In rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Fantoni dott. Giuseppe e Zambelli gr. uff. Evaristo.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, numero 1182, viene anche chiamato a partecipare ai lavori della commissione consultiva il dott. Giuseppe La Cava o in sua vece il dott. Giulio Tignino.

Art. 6.

Sono incaricati delle funzioni di vice-presidente, per la prima sezione il dott. Gaetano Angela e per la seconda il dott. Fernando Cantile.

Art. 7.

Le funzioni di segreteria della commissione consultiva sono affidate al dott. Giovanni Andrea Munduka, quale segretario effettivo ed al dott. Bruno Marino, quale segretario supplente, ambedue dell'ispettorato delle assicurazioni private.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1968
Registro n. 5 Industria, foglio n. 285

(4130)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Determinazione dei posti disponibili nel ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'inquadramento di impiegati di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Considerato che si è provveduto, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1086/1967, all'inquadramento, nei ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del personale in servizio presso il Ministero stesso o presso la segreteria generale dell'ex CIR almeno dal 30 giugno 1966;

Ritenuto che occorre determinare il numero dei posti per l'inquadramento, nelle su citate carriere, di impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1086/1967;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti per l'inquadramento, nei ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto ed esecu-

tiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato è determinato come segue:

Carriera direttiva:

Direttore di sezione	n. 6
Consigliere di 1ª classe	» 6
Consigliere di 2ª classe	» 5
Consigliere di 3ª classe	» 5

Carriera di concetto:

Segretario principale	n. 1
Primo segretario	» 2
Segretario	» 1
Segretario aggiunto	» 1
Vice segretario	» 1

Carriera esecutiva:

Archivista capo	n 2
Archivista	» 5
Operatore tecnico di 1ª classe	» 1
Applicato	» 4
Operatore tecnico di 2ª classe	» 1
Applicato aggiunto	» 4
Operatore tecnico aggiunto	» 1

Art. 2.

Gli impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato che intendano essere inquadrati nei posti sopra determinati debbono farne domanda, in carta da bollo da L. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda, da indirizzare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, dovrà essere allegata copia dello stato matricolare, rilasciata dall'amministrazione competente e munita della prescritta marca da bollo, dalla quale risultino anche i giudizi complessivi annuali riportati nell'ultimo quinquennio, nonchè un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità, attestante la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato.

Gli impiegati della carriera direttiva potranno, inoltre, allegare alla domanda un *curriculum vitae* dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio, l'attività scientifica svolta e le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Non saranno ritenute valide le domande pervenute al Ministero del bilancio e della programmazione economica prima della data di pubblicazione del presente decreto e quelle non corredate dei documenti di cui al secondo comma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1968
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 37

(4168)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1968.

Autorizzazione alla S.p.A. M.I.P.O. ad istituire in Macerata, frazione Piediripa, un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda in data 31 luglio 1967, con la quale la S.p.A. M.I.P.O., con sede legale in Macerata, via Tauri n. 7, ha chiesto l'autorizzazione ad istituire nel comune di Macerata, frazione Piediripa, un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal comune di Macerata con delibera n. 201 del 20 luglio 1967;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, la commissione centrale mercati, di cui all'art. 14 della legge sopra citata, ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa promossa dalla società M.I.P.O. per l'istituzione del mercato suddetto;

Decreta:

La S.p.A. M.I.P.O., con sede legale in Macerata, via Tauri, 7, è autorizzata ad istituire nel comune di Macerata, frazione Piediripa, un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Roma, addì 3 aprile 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(3960)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel territorio dei comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro e Nova Siri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, la fascia costiera sita nel territorio dei comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Nova Siri (Matera);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Nova Siri;

Viste le opposizioni che si dichiarano respinte, presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai sindaci dei comuni di Policoro e di Bernalda;

Considerato che il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per le dolci colline che degradano verso il mare, per le pittoresche anse dei cinque fiumi che intersecano la fertile piana del metapontino, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere lo spettacolo del mare e delle colline stesse, e, inoltre, essa costituisce un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Decreta:

La fascia costiera sita nel territorio dei comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Nova Siri (Matera) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud dal mare Jonio, ad occidente dal confine con la provincia di Cosenza, ad oriente dal confine con la provincia di Taranto ed a nord da una linea che segue a monte ad una distanza di cinquecento metri il percorso della strada statale jonica n. 106 fino all'incrocio con i suddetti confini con la provincia di Cosenza e di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

La soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che i comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Nova Siri, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 aprile 1968

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera

Seduta del 2 marzo 1966

L'anno millenovecentosessantasei il giorno due del mese di marzo, alle ore 10 (dieci), nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera, a seguito di regolare convocazione fatta a mezzo di raccomandata n. 4/4191 del 16 febbraio 1966, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi alla trattazione dell'argomento segnato al numero tre dell'ordine del giorno: « Imposizione del vincolo totale paesistico della fascia costiera jonica, interessante i comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro e Nova Siri ».

La commissione dopo attento esame e discussione, ad unanimità

(*Omissis*).

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di imporre il vincolo paesistico sulla zona costiera della provincia di Matera, comprendente parte del territorio dei comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro e Nova Siri, delimitata sull'allegato grafico dal perimetro segnato in rosso.

Tale perimetro è costituito a sud dal mare Jonio, ad occidente dal confine con la provincia di Cosenza, ad oriente dal confine con la provincia di Taranto ed a nord da una linea che segue a monte ad una distanza di cinquecento metri il percorso della strada statale jonica n. 106 fino all'incrocio con i suddetti confini con la provincia di Cosenza e di Taranto.

(4135)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca, su rinunzia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina concessa alla officina farmaceutica della ditta « Sifavitor », sita in Cologno Monzese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 luglio 1953 con il quale la ditta « Sifavitor » fu autorizzata ad attivare in Cologno Monzese (Milano), via Roma, 5, ora via Milano, n. 28, una officina farmaceutica per la produzione di prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione in data 28 novembre 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto A.C.I.S. sopra indicato;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata su rinunzia l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina concessa alla officina farmaceutica della ditta « Sifavitor » sita in Cologno Monzese (Milano), via Milano, n. 28 (ex via Roma, n. 5) con il decreto A.C.I.S. in data 27 luglio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4004)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Sinnodin » della ditta dott. Armin Bauer e C. - G.m.b.H. - Lichtenfels (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Transterra s.r.l., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4121/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 novembre 1953, con il quale è stata registrata al n. 8356 la specialità medicinale denominata « Sinnodin » nelle sottoindicate forme di preparazione:

fiale 6 X 2,2 cc.
fiale 5 X 5 cc.
compresse 20
supposte 5;

prodotta dalla ditta dott. Armin Bauer e C. - G.m.b.H. Lichtenfels (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Transterra S.r.l., con sede in Milano, via Prina, 7;

Considerato che a seguito di accertamenti effettuati è risultato che la rappresentante ditta Transterra S.r.l. di Milano è stata dichiarata fallita;

Viste le ministeriali in data 23 luglio 1965 e 23 marzo 1966, con le quali la ditta estera dott. Armin Bauer & C. è stata invitata a provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la ministeriale in data 31 gennaio 1967, notificata tramite l'autorità diplomatica competente, con la quale — in relazione alle assicurazioni fornite dalla ditta estera — è stato fissato un termine perentorio di giorni 60 (sessanta) alla predetta ditta estera per la nomina del nuovo rappresentante;

Considerato che, essendo inutilmente trascorso detto termine, è venuto meno, ai sensi del citato art. 29 del regio decreto n. 478 del 1927 il presupposto per il mantenimento della registrazione della specialità medicinale estera di cui trattasi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale estera denominata Sinnodin (fiale 2,2 cc. - fiale 5 cc. - compresse 20 - supposte 5), prodotta dalla ditta dott. Armin Bauer e C. - G.m.b.H. Lichtenfels (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Transterra S.r.l., con sede in Milano, via Prina, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4078)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche concessa alla officina farmaceutica della ditta Farmamerica, sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2122 in data 25 novembre 1963, con il quale la ditta Farmamerica S.p.a. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Timavo, 5, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la dichiarazione in data 16 gennaio 1968 dalla quale risulta che l'officina farmaceutica suindicata è stata definitivamente chiusa e le attrezzature tecniche trasferite;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutiche in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica della ditta Farmamerica S.p.a., sita in Roma, via Timavo, 5, rilasciata con il decreto ministeriale n. 2122 in data 25 novembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4002)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Veno » della ditta dott. Armin Bauer & C. G.m.b.H. - Lichtenfels (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Transterra s.r.l., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4120/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 maggio 1963, con il quale è stata registrata al n. 7728 la specialità medicinale denominata Veno nella preparazione confetti tipo normale e confetti tipo forte, prodotta dalla ditta dottor Armin Bauer & C. G.m.b.H. - Lichtenfels (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Transterra S.r.l., con sede in Milano, via Prina, n. 7;

Considerato che a seguito di accertamenti effettuati è risultato che la rappresentante ditta Transterra S.r.l. di Milano è stata dichiarata fallita;

Viste le ministeriali in data 23 luglio 1965 e 23 marzo 1966, con le quali la ditta estera dott. Armin Bauer & C. è stata invitata a provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la ministeriale in data 31 gennaio 1967, notificata tramite l'autorità diplomatica competente, con la

quale — in relazione alle assicurazioni fornite dalla ditta estera — è stato fissato un termine perentorio di giorni 60 (sessanta) alla predetta ditta estera per la nomina del nuovo rappresentante;

Considerato che, essendo inutilmente trascorso detto termine, è venuto meno, ai sensi del citato art. 29 del regio decreto n. 478 del 1927 il presupposto per il mantenimento della registrazione della specialità medicinale estera di cui trattasi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale estera denominata Veno (confetti tipo normale e forte), prodotta dalla ditta dott. Armin Bauer & C. G.m.b.H. Lichtenfels (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Transterra S.r.l., con sede in Milano, via Prina, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Sostituzione di alcuni membri del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto l'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, il quale indica la composizione e la durata in carica di taluni membri del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Visti i propri decreti 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, e 26 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 16 ottobre 1963, con i quali venne disposta la nomina del rappresentante (effettivo e supplente) del Ministero del tesoro in seno al comitato sopra citato;

Vista la nota n. 109884 del 15 marzo 1968, con la quale il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, ha designato il dottor Francesco Conte, ispettore generale, direttore della ragioneria centrale presso questo Ministero quale membro effettivo ed il dott. Alamanno Brenna, direttore di divisione in servizio presso la medesima ragioneria centrale, quale membro supplente del comitato in questione, in sostituzione, rispettivamente, del rag. Federico Delle Site, ispettore generale a riposo e del dott. Vincenzo Gentile, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto, il dott. Francesco Conte, ispettore generale, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero del commercio con l'estero è nominato membro effettivo ed il dott. Alamanno Brenna, direttore di divisione, in servizio presso la medesima ragioneria centrale, è nominato membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione, rispettivamente, del rag. Federico Delle Site e del dott. Vincenzo Gentile, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

Il Ministro: TOLLOY

(4126)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1968.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 1967;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962 con il quale l'ing. William Rinaldi venne nominato vice presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. William Rinaldi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

(4150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XXXIII Mostra nazionale radio-televisione » di Milano

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota del 21 marzo 1968, n. 23320, ha comunicato che la « *XXXIII Mostra nazionale radio-televisione* » avrà luogo in Milano dal 1° all'8 settembre 1968 anzichè dal 7 al 15 settembre 1968, come precedentemente programmato.

(3963)

Esito di ricorsi

Con decreto 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1968, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 288, il Presidente della Repubblica ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal dott. Giovanni Laurenzi da Perugia (via dei Filosofi, 70-c) per l'annullamento della deliberazione 30 agosto 1966, n. 743, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ha approvato il nuovo ordinamento degli uffici, nonchè dell'ordine di servizio 24 agosto 1966, n. 70, costitutivo di detto ordinamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1968, registro n. 4, foglio n. 287, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sig. Amico Giuseppe avverso la mancata maggiorazione dell'« assegno ad personam » in godimento in seguito al passaggio della carriera esecutiva a quella di concetto presso la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Lecce.

(4172)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 5,50 % - 1967

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 28 successivo, si rende noto che il 15 maggio 1968 le sezioni di tesoreria inizieranno la consegna alle coesistenti filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 5,50 % - 1967.

(4668)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.380.00, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4324)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.085.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4325)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 380.717.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4326)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.923.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4327)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Neoneli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4328)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Ortacesus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4329)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.933.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4330)

Autorizzazione al comune di San Nicolò D'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di San Nicolò D'Arcidano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4331)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4332)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in fregio al lago Superiore, località Belfiore del comune di Mantova.

Con decreto 3 aprile 1968, n. 417 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in fregio alla sponda ovest del lago Superiore, in località Belfiore (Mantova), segnato nel catasto del comune di Mantova al foglio n. 32, mappale 174, di Ha. 0.48.70 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 marzo 1965 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4072)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo del fiume Magra, in comune di Pontremoli.

Con decreto 26 febbraio 1968, n. 263, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo del fiume Magra, in località Teglia, segnato nel catasto del comune di Pontremoli (Massa Carrara) al foglio n. 9, sezione *D*, mappale 4993 di mq. 4120 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 giugno 1965 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4173)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 83, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Boni Alessandro avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4175)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 84, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Clementi Giuseppe avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4176)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 85, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Rotella Roberto avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4177)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 86, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Pasquini Rosa avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4178)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 87, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Bottoli Dionisio avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Intervento di mercato nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti dell'organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dal regolamento C.E.E. 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il citato regolamento C.E.E. 13 giugno 1967, n. 121;

Visto il regolamento C.E.E. 27 giugno 1967, n. 211, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;

Visto il regolamento C.E.E. 1° aprile 1968, n. 391, relativo alle modalità di applicazione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni suine;

Visto il regolamento C.E.E. 17 aprile 1968, n. 469, che stabilisce le misure d'intervento da adottarsi nel settore delle carni suine;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 26 aprile 1968, con cui, in applicazione del citato regolamento C.E.E. n. 469/68 è stata stabilita al 29 aprile 1968 la data d'inizio dell'attuazione del regime di intervento e sono stati determinati i centri di intervento;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 26 aprile 1968, con cui gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione del disposto intervento nel mercato delle carni suine ai sensi del regolamento C.E.E. n. 469/68, stabilendo le condizioni e le modalità dell'intervento stesso;

Considerato che a tal fine ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento delle operazioni esecutive d'intervento ad enti di sviluppo e consorzi o loro organizzazioni ai sensi dell'art. 12 secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento di dette operazioni nel mercato delle carni suine;

Nell'adunanza del 26 aprile 1968

Ha deliberato

Il servizio d'intervento nel mercato delle carni suine, disposto dal regolamento C.E.E. 17 aprile 1968, n. 469, è svolto dall'A.I.M.A. secondo le seguenti condizioni e modalità:

1) Il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato dall'A.I.M.A. ai seguenti enti assuntori, per i centri di intervento indicati per ciascuno di essi:

Ente delta padano ente di sviluppo con sede a Bologna, via S. Felice, 25, per i centri di intervento di Reggio Emilia, Modena, Forlì e Ferrara;

Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede a Roma, via Curtatone n. 3 ed operante sia direttamente che a mezzo dei federati consorzi, per i centri di intervento di Brescia e Cremona.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. e gli enti predetti saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio d'intervento.

2) Gli enti assuntori provvedono alla organizzazione e gestione, per conto dell'A.I.M.A., dei centri di intervento rispettivamente assegnati.

La data d'apertura del centro d'intervento di Reggio Emilia, gestito dall'assuntore Ente delta padano e avente sede in Reggio Emilia via S. Nicolò, 1/C presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura della stessa città, è fissata al 29 aprile 1968.

La data d'apertura degli altri centri sarà fissata dall'A.I.M.A. per date successive in rapporto alle esigenze del servizio.

I centri d'intervento debbono essere organizzati dall'ente assuntore in modo che venga assicurata l'efficacia delle misure d'intervento e che le operazioni di presa in carico, di congelazione e di conservazione delle carni suine acquistate possano essere effettuate in condizioni tecniche soddisfacenti. I requisiti ai quali i magazzini frigoriferi dei centri di intervento debbono corrispondere, nonchè le norme tecniche da osservarsi per la congelazione e la conservazione delle carni suine acquistate, vengono stabiliti nella convenzione prevista al punto 1).

3) Nei centri d'intervento l'ente assutore, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 469/68, è tenuto ad acquistare, al prezzo di acquisto di L. 460,94 per kg., le carcasse o mezzene di suini di qualifica « carnoso », fresche o refrigerate (sottovoce ex 02.01 A III a) 1 della tariffa doganale comune) che siano:

a) provenienti da animali di origine comunitaria, con esclusione delle scrofe e dei verri, macellati da non oltre 4 giorni ed opportunamente dissanguati, refrigerati subito dopo la macellazione fino al momento della presa in carico da parte dell'ente assuntore, con una temperatura interna, al momento della consegna, non superiore a 4° centigradi;

b) separate in parti simmetriche secondo un piano verticale corrispondente alla colonna vertebrale;

c) presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognone, zampe anteriori, coda, giogaia e midollo spinale;

d) in quantità, per ogni partita, non inferiore a q.li 10;

e) conformi alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del Consiglio C.E.E. del 26 giugno 1964, modificata dalla direttiva del Consiglio stesso del 25 ottobre 1966.

Per l'ammissibilità dell'acquisto occorre altresì che le mezzene siano ricomponibili in carcassa e rientrino nella seguente tabella di classificazione per peso di carcassa e spessore del lardo dorsale:

Classe	Peso di carcassa	Spessore del lardo
6	da 52,8 a 61,6 kg.	fino a mm. 25 incluso
7	» 61,6 » 70,4 kg.	» » mm. 30 »
8	» 70,4 » 72,9 kg.	» » mm. 35 »
9	» 72,9 » 88,0 kg.	» » mm. 40 »
10	» 88,0 » 105,6 kg.	» » mm. 45 »
12	» 105,6 » 123,2 kg.	» » mm. 55 »
14	» 123,2 » 140,8 kg.	» » mm. 60 »
16	superiore a kg. 140,8	» » mm. 65 »

4) Il prezzo d'acquisto di cui al precedente punto 3) si intende per prodotto reso franco frigorifero del centro d'intervento; le spese di scarico sono a carico del venditore.

5) L'offerta di vendita all'intervento deve essere fatta con dichiarazione scritta del venditore indirizzata all'ente assuntore e contenente, oltre i dati di qualità e quantità del prodotto offerto, l'indicazione sia del centro d'intervento al quale il venditore ha intenzione di consegnare il prodotto, sia del luogo in cui si trova il prodotto al momento dell'offerta, sia del luogo di origine dei suini dalla cui macellazione pervengono le carcasse o mezzene offerte in vendita.

6) Il prodotto offerto in vendita all'intervento deve essere consegnato, a cura del venditore, nel magazzino frigorifero del centro di intervento indicato nell'offerta, alla data comunicata al venditore dall'ente assuntore.

Qualora la presa in carico del prodotto da parte dell'ente assuntore non possa aver luogo nel centro d'intervento indicato dal venditore, l'ente assuntore stabilisce il luogo della presa in carico in altro centro di intervento più vicino al luogo in cui si trova il prodotto al momento dell'offerta.

7) All'atto della consegna nel luogo di ricevimento del centro di intervento ed ai fini dell'accettazione della partita all'intervento, la qualità ed il peso del prodotto sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore ed il venditore o, in sua assenza, chi per lui esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato. In caso di disaccordo l'accertamento è eseguito in via definitiva da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura del luogo di consegna, designato dal capo dell'ispettorato medesimo; i risultati della perizia eseguita da detto funzionario sono determinanti e le spese di perizia sono a carico della parte soccombente.

Per il prodotto accettato all'intervento, l'ente assuntore emette bolletta d'acquisto nella quale devono risultare: il centro di intervento ed il magazzino frigorifero in cui è avvenuta la consegna, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore, la descrizione della partita in qualità, peso e spessore del lardo dorsale di ogni carcassa e peso totale, la data di consegna ed il valore della partita in base al prezzo applicato, con la sola ritenuta del bollo di quietanza. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Copia della bolletta d'acquisto rimane presso l'assuntore nel centro d'intervento.

La bolletta d'acquisto deve essere conforme al modello fornito dall'A.I.M.A. all'assuntore.

8) L'ente assuntore provvede alla custodia e buona conservazione nei magazzini frigoriferi delle carni suine acquistate ai sensi delle condizioni contenute nella presente deliberazione, adottando tutte le misure necessarie per evitare lo scondizionamento del prodotto ed in particolare sottoponendo il prodotto stesso, subito dopo la presa in carico, a congelamento ad una temperatura di almeno —25° centigradi e mantenendo poi il magazzino frigorifero ad una temperatura di conservazione compresa fra —15° e —20° centigradi.

Nei magazzini frigoriferi, le partite acquistate debbono essere tenute ben sistemate e distinte, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

9) La destinazione del prodotto acquistato dall'ente assuntore è riservata alle decisioni dell'A.I.M.A. che provvederà conformemente alle determinazioni che verranno assunte in proposito dai competenti organi comunitari.

Fino alla consegna del prodotto al destinatario indicato dall'A.I.M.A., l'ente assuntore risponde verso l'azienda della buona conservazione delle quantità di carni suine acquistate ai sensi delle condizioni stabilite con la presente deliberazione, salvo che lo scondizionamento o la perdita del prodotto siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e calo peso naturale per congelazione e durata del deposito.

10) Presso ogni centro di intervento deve essere istituito dall'assuntore un registro di carico e scarico, da tenere costantemente aggiornato, in conformità delle norme che regolano l'applicazione delle imposte di consumo, con l'annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori. Tale registro deve essere conforme al modello fornito all'assuntore dall'A.I.M.A.

11) L'ente assuntore deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori, per le spese di deposito e di conservazione del prodotto acquistato e per ogni altro onere e rischio inerente al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e di funzionamento del servizio medesimo.

12) Gli enti assuntori devono comunicare all'A.I.M.A. a mezzo telegramma o fonogramma, il primo giorno lavorativo di ogni settimana, le quantità di prodotto acquistate nella settimana precedente presso ciascuno dei centri di intervento gestiti. Inoltre, devono bimensilmente far pervenire all'A.I.M.A. una relazione riepilogativa dei prodotti acquistati presso ogni centro di intervento, indicando in essa quantità esistenti in stoccaggio alla fine rispettivamente della seconda e della quarta settimana di ogni mese e l'indirizzo dei singoli luoghi di stoccaggio.

13) E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre in ogni momento ispezioni e controlli nei centri di intervento e nei magazzini frigoriferi per accertare il regolare ed esatto svolgimento del servizio.

14) Il servizio d'intervento, di cui alla presente deliberazione, cesserà alla data per la quale la cessazione sarà disposta dall'A.I.M.A. in base alle determinazioni dei competenti organi della Comunità economica europea.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Presidente: RESTIVO

(4490)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca Santino Carosio & Figlio, in Ovada (Alessandria) da parte della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Ovada.

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in data 2 agosto 1967 per l'incorporazione della Banca Santino Carosio & Figlio, in Ovada (Alessandria);

Vista l'istanza della predetta Banca in data 27 ottobre 1967;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Banca Santino Carosio & Figlio, in Ovada (Alessandria), nella Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, alle condizioni e modalità riportate nella deliberazione e nella domanda di cui alle premesse;

2. — La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Ovada.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

Il Governatore: CARLI

(4055)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, relativi a posti di insegnante d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1966 negli istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distino, per insegnante d'arte applicata in servizio negli istituti statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobbre 1966.

Detti concorsi sono per esame e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio e riguardano i seguenti gruppi di materie:

N.	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	N° dei posti messi a concorso
1	Decorazione plastica - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra - Lavorazione dell'alabastro - Intagli in marmo - Formatura e stucco - Formatura.	Istituti d'arte	1
2	Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura - Terracotta.	Idem	
3	Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo e cesello Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica.	Idem	3
4	Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria - Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, Tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno	Idem	2
5	Tessitura	Idem	2
6	Merletto e ricamo - Merletto - Ricamo	Idem	2
7	Fotografia artistica	Idem	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1966 appartengono al ruolo organico degli

insegnanti di materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) hanno prestato effettivo servizio per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 qualifiche non inferiori a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) dal primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova (art. 4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743).

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 EUR Roma, entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti o scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1966;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1966 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1966.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, ispettorato istruzione artistica, divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1966 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1918, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. dello 8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Od del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prova d'esame

La prova pratica, per gli insegnanti d'arte applicata, riguarda le materie di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione Valutazione dei titoli Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero per la pubblica istruzione in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerlo. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel quel caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione stessa.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

Da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nei predetti istituti o scuole.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge fra i propri membri il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nelle graduatorie dei vincitori la commissione, comprende in ordine di merito ed in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della commissione giudicatrice e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1968
Registro n. 19, *foglio n.* 211.

(3452)

Sostituzione del nono comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 marzo 1968, concernente la data della prova scritta del 1° turno del concorso a borse di studio per l'anno scolastico 1968-69.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto l'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Visto il proprio decreto del 18 marzo 1968, col quale sono stabilite le norme per i due turni del concorso a borse di studio per l'anno scolastico 1968-69;

Decreta:

Il nono comma dell'art. 9 del citato decreto del 18 marzo 1968 è così sostituito: « La prova scritta di esame relativa al primo turno del concorso a borse di studio per l'anno scolastico 1968-69 avrà luogo alle ore 8,30 del 14 maggio 1968 in tutto il territorio della Repubblica, salvo che in Sicilia, dove sarà effettuata successivamente ».

La data fissata per l'espletamento in Sicilia di detta prova sarà resa nota con successivo decreto.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Ministro: GUI

(4586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di segretario di 3ª classe - ruolo amministrativo - categoria di concetto, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria di concetto, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto ed in parte gli ulteriori posti disponibili allo atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'ENPDEDP assunto ai sensi del punto 18 della delibera consiliare 9 luglio 1964 approvata con D.I. 29 luglio 1964;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Direzione generale Servizio affari generali e del personale 00199 Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, all'indirizzo di cui sopra, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di invio è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subìte ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risultino i voti riportati nell'esame di diploma;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'ENPDEDP.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) dei voti riportati nell'esame di diploma;

b) del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvàto con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.
Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio affari generali e del personale, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza ó della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.
Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di segretario di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 21 marzo 1968

Il presidente: CIOCCETTI

Schema di domanda da redigersi
su carta bollata da L. 400

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Via Antonio Vivaldi n. 12 - 00199 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . il (2) . . . . . residente in (3) . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a nove posti di « segretario di 3ª classe », qualifica iniziale del ruolo amministrativo-categoria di concetto, indetto il 21 marzo 1968.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del seguente diploma . . . . . . conseguito il . . . . . presso l'istituto . . . . di . . . . ;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . . ;

6) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . dal . . al . . (o di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Ai fini della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risultano i voti riportati nell'esame di diploma;

2) . . . (8);

3) . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . e si impegna di far conoscere ogni eventuale, successiva, variazione.

Data, ...

Firma (10) . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subite o eventuali precedenti penali indicandone la natura.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione;

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(3678)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario (ruolo medici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 127 Difesa, foglio n. 153, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 100 tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, è costituita come segue:

ten. gen. med. s.p.e. Iadevaia prof. dott. Francesco, presidente;

magg. gen. med. s.p.e. (libero docente, Bartone prof. Luigi, membro;

magg. gen. med. s.p.e. Musilli dott. Clemente, membro;

col. med. s.p.e. (libero docente) Arghittu prof. Cristino, membro;

ten. col. med. s.p.e. Sbarro dott. Benedetto, membro;

col. med. s.p.e. Pona dott. Gaspare, membro supplente;

ten. col. med. s.p.e. (libero docente) Favuzzi prof. Enrico, membro supplente;

direttore di sezione Bafundi dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 273.

(4161)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di due membri e di un segretario della 3ª, dell'8ª e della 2ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche ad alcune delle sottocommissioni esaminatrici, nominate con deliberazione n. 156/ P.2.1.1. del 1° dicembre 1967, per l'espletamento, presso il compartimento di Milano, del concorso citato nelle premesse:

il coadiutore capo Maccari Armando è sostituito nell'incarico di segretario di sottocommissione dal pari qualifica Guardiano Francesco;

l'ispettore principale Piovesan Italo è sostituito nell'incarico di componente di sottocommissione dal pari qualifica Dini dott. Gesualdo;

il segretario superiore Mori Remo è sostituito, nell'incarico di componente di sottocommissione dal revisore superiore di 1ª classe Covatta Michelangelo.

E' annullata la sottocommissione esaminatrice composta dall'ispettore principale Dini dott. Gesualdo, dall'ispettore di 1ª classe Salvatore Augusto, dal coadiutore capo Guardiano Francesco.

Roma, addì 27 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(4233)

Sostituzione di cinque membri delle sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Milano per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche alle sottocommissioni esaminatrici, nominate con deliberazione n. 156/P.2.1.1. del 1° dicembre 1967, per l'espletamento, presso il compartimento di Milano, del concorso citato nelle premesse:

il capo gestione superiore Taglietti Silvio è nominato membro della 1ª sottocommissione in sostituzione del segretario superiore di 1ª classe Anfossi Agostino;

il capo stazione superiore a. r. Bordoli Otelli è nominato membro della 2ª sottocommissione in sostituzione del segretario superiore Bruni Arturo;

il capo stazione superiore a. r. Bordoli Otello è nominato membro della 3ª sottocommissione in sostituzione del segretario superiore Gasparini Aldo;

il capo stazione superiore a. r. Laurenza Stanislao è nominato membro della 4ª sottocommissione in sostituzione del segretario superiore Mocchi Angelo;

il capo stazione sovrintendente a. r. Petrelli Vincenzo è nominato membro della 5ª sottocommissione in sostituzione del segretario superiore Leoncini rag. Angelo.

Roma, addì 13 marzo 1968

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(4235)

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore principale Preziosi dott. Corrado è nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Cingolani dott. Guido impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(4234)

Conferma nell'incarico di un membro della sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 256, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 158/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario tecnico capo Bolla p. i. Teobaldo collocato a riposo in data 16 febbraio 1968, viene confermato nell'incarico di membro di sottocommissione del compartimento di Milano per il concorso citato nelle premesse. Precisamente il medesimo sostituisce nella quarta sottocommissione, il pari qualifica Pesce p. i. Sergio che passa alla terza sottocommissione.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il direttore generale: FIENGA

(4236)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.